



Unione Italiana Lavoratori Funzione Pubblica

Via di Bravetta, 115 - 00164 Roma - tel: 06.71544375
www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it - segreteria nazionale@pec.polpenuil.it

Prot. 11.026

Roma li, 23 aprile 2026

Al Direttore della Casa Circondariale di Avellino
Dt.ssa Mariarosaria CASABURO

e, per conoscenza:

Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dt. Stefano Carmine DE MICHELE

Al Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dt. Massimo PARISI

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse – DAP
Dt.ssa Rita Monica RUSSO

Al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Campania
Dt. Carlo Berdini

All'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Dt. Danilo PAPA

PEC: dclavoro@pec.ispettorato.gov.it
protocollo@pec.ispettorato.gov.it

Alla Consigliera Nazionale di Parità
Dt.ssa Filomena D'ANTINI

PEC: consiglieraparita@pec.lavoro.gov.it
consiglieranazionaleparita@pec.lavoro.gov.it

All'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
Dt.ssa Carla GARLATTI

PEC: garanteinfanzia@pec.governo.it
protocollo@pec.garanteinfanzia.org

Al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dt.ssa Paola SEVERINO

PEC: ufficio.garante.disabilita@pec.governo.it
protocollo@pec.garantedisabilita.it

Alla Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR
Dt. Antonio POSTIGLIONE

PEC: dq.salute@pec.regione.campania.it
Dq.500400@pec.regione.campania.it

Alla UILPA Polizia Penitenziaria
Segretario Generale Dt. Gennarino DE FAZIO

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali – DAP

All'Ufficio Relazioni Sindacali – PRAP Campania

OGGETTO: Contestazione formale, diffida e preannuncio azioni – diniego esenzione turni notturni ex Legge 104/1992 – violazione di legge, difetto assoluto di motivazione, disparità di trattamento e possibili profili di condotta antisindacale.

Questa O.S. con la presente contesta formalmente e diffida codesta Amministrazione in ordine al provvedimento di diniego (D.D.) dell'esenzione dai turni notturni opposto alla dipendente Noemi ESPOSITO Assistente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale Avellino Bellizzi, madre convivente di minore di anni cinque riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992.

La lavoratrice, già precedentemente autorizzata al beneficio, presentava nuova istanza, come richiesto dalla Direzione, in data 16.03.2026. L'Amministrazione forniva riscontro negativo in data 28.03.2026, notificato soltanto in data 07.04.2026, con un intervallo complessivo di circa trentotto giorni, del tutto incongruo rispetto alla natura della richiesta, attinente alla tutela di un minore disabile e, pertanto, meritevole di tempestiva definizione. Nel medesimo contesto organizzativo, peraltro, analoghe istanze risulterebbero essere state definite in tempi sensibilmente inferiori.

Si rileva altresì che, nello stesso ambito lavorativo, risulterebbero essere stati concessi ad altro personale benefici e modulazioni dell'orario di servizio anche in assenza dei presupposti normativi di cui alla Legge n. 104/1992. Tale circostanza, che non costituisce oggetto della presente contestazione, evidenzia tuttavia come l'Amministrazione avrebbe già dimostrato la possibilità concreta di adottare soluzioni organizzative flessibili, rendendo il diniego opposto alla dipendente ulteriormente connotato da evidenti profili di disparità di trattamento e difetto di coerenza amministrativa.

Il provvedimento di diniego (D.D.), motivato con la formula "*sentito il Comandante del Reparto, non si autorizza in quanto non sussistono i presupposti*", risulta affetto da difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, non esplicitando alcun presupposto di fatto né alcuna ragione giuridica idonea a giustificare la compressione di un diritto soggettivo. Nel merito, il diniego si pone in diretto contrasto con l'art. 11 del D.Lgs. n. 66/2003, il quale stabilisce che il lavoratore che assiste un familiare con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 non è obbligato a prestare lavoro notturno. Tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 33 della Legge n. 104/1992 e con i principi del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela della genitorialità, configura un vero e proprio diritto soggettivo alla salvaguardia dell'assistenza familiare. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha assunto un orientamento ormai consolidato, chiarendo che tale diritto non è subordinato alla sussistenza dello stato di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

in particolare:

- con ordinanza n. 12649/2023 la Corte ha affermato che l'esonero dal lavoro notturno spetta anche in presenza di riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, evidenziando come la norma non introduca alcuna distinzione fondata sul grado di gravità dell'handicap;
- con sentenza n. 8784/2015 ha chiarito che le tutele della Legge 104 devono essere interpretate in funzione della garanzia di un'assistenza effettiva e concreta, imponendo al datore di lavoro un obbligo di cooperazione organizzativa;
- con sentenza n. 9201/2012 ha ribadito che il diritto all'assistenza non può essere subordinato a valutazioni discrezionali dell'Amministrazione;
- con sentenza n. 4069/2018 ha affermato l'illegittimità di comportamenti che ostacolano anche indirettamente l'esercizio di tali diritti;
- con sentenza n. 26603/2019 ha riaffermato la centralità della tutela del disabile quale interesse primario dell'ordinamento.

Stando a un'interpretazione estensiva dell'orientamento dei giudici nomofilattici, pur trattandosi di lavoratore in regime pubblicistico e speciale, laddove non sussistono comprovante e documentate esigenze organizzative e di servizio di particolare rilevanza, circostanza che, allo stato, non sembra ricorrere ne caso de quo, non possono ritenersi legittime limitazioni al diritto del lavoratore alla tutela prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai benefici e alle agevolazioni connesse alla Lg 104/92.

Nel caso di specie, peraltro, non risultano sussistere concrete esigenze organizzative ostative, atteso che la dipendente è già impiegata prevalentemente in turni mattutini con funzioni di compilatore dei servizi nonché di capoposto e/o addetta alla vigilanza e osservazione detenute presso la sezione detentiva, svolgendo comunque turnazioni pomeridiane. Tale assetto lavorativo evidenzia come l'impiego nei turni notturni non costituisca elemento essenziale della prestazione lavorativa.

Il quadro risulta ulteriormente aggravato dalle indicazioni che sarebbero state fornite dal Comandante del Reparto in sede di conferenze di servizio, nelle quali è stata espressamente sollecitata la riduzione dei turni notturni per il personale PP femminile, circostanza che rende il diniego intrinsecamente contraddittorio rispetto agli indirizzi organizzativi interni adottati dalla stessa Amministrazione.

Inoltre, alla luce di quanto sopra, gli elementi fattuali complessivamente considerati appaiono idonei a configurare indizi gravi, precisi e concordanti di una possibile condotta ritorsiva, rilevante ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 300/1970, tenuto conto del ruolo attivo della dipendente nell'ambito dell'attività sindacale, già oggetto di precedenti ripercussioni!!!

Il comportamento risulta altresì in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 30, 31 e 32 della Costituzione, nonché con il D.Lgs. n. 216/2003 e con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Per tutto quanto sopra esposto, si diffida formalmente codesta Amministrazione a procedere con immediato riesame in autotutela del provvedimento, con conseguente riconoscimento del diritto all'esonero dai turni notturni.

In difetto, la scrivente Organizzazione Sindacale procederà senza ulteriore preavviso all'attivazione delle competenti sedi giudiziarie, ivi comprese le azioni ex art. 700 c.p.c. e art. 28 della Legge n. 300/1970, nonché ogni ulteriore iniziativa in sede ispettiva e antidiscriminatoria.

Si sollecita altresì l'immediata attivazione delle Autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza, affinché sia prontamente ripristinata la piena tutela del minore disabile coinvolto, evitando che venga illegittimamente negato il diritto all'assistenza genitoriale, diritto fondamentale riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Distinti saluti


***Il segretario Nazionale
Domenico de Benedictis***